

Veneto (pdl n. 462 del 3 agosto 1998)

(doi: 10.7390/9247)

Aedon (ISSN 1127-1345)

Fascicolo 2, dicembre 1998

Ente di afferenza:

()

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.
Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

Licenza d'uso

Questo articolo è reso disponibile con licenza CC BY NC ND. Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it/>

Beni e attività culturali nei progetti di legge regionali di attuazione del d.lg. 112/1998

Progetto di legge della regione Veneto
(n. 462 del 3 agosto 1998)

(Stralcio)

Titolo IV - Servizi alla persona e alla comunità

Capo V - Beni e attività culturali

Art. 155 - Definizioni

1. Il presente capo disciplina le funzioni amministrative concernenti la materia dei beni e delle attività culturali, come definita dall'articolo 148 del D. Lgs. n. 112/1998, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 149 del medesimo.

Art. 156 - Funzioni amministrative della Regione

1. La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, esercita le attività di gestione e di valorizzazione dei beni culturali e concorre con lo Stato e gli Enti locali alla loro conservazione e promuove le attività culturali.

2. La Regione esercita le seguenti funzioni:

- a) le funzioni di programmazione, vigilanza, indirizzo e coordinamento;
- b) la definizione, in concorso con lo Stato, delle comuni metodologie da seguire nelle attività di catalogazione, di raccolta ed elaborazione dei dati relativi ai beni ed alle attività culturali;
- c) la definizione, in concorso con lo Stato, delle metodologie comuni da seguire nell'attività tecnico-scientifica di restauro;
- d) la funzione amministrativa concernente la classificazione, l'ordinamento ed il funzionamento dei musei, ivi compresi quelli trasferiti ai sensi del comma 4 dell'articolo 150 del d. lgs. n.112/1998;
- e) la funzione amministrativa concernente la classificazione, l'ordinamento ed il funzionamento delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale ivi comprese le biblioteche popolari e di centri di pubblica lettura istituiti o gestiti da Enti locali e gli archivi storici a questi affidati; ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3;
- f) le funzioni amministrative di tutela dei beni librari già trasferite ai sensi dell'articolo 9 del DPR n. 3/1972 e che permangono in capo alla Regione ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 del d.lgs. n. 112/1998;

- g) la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori culturali, anche mediante la cooperazione con l'Università ed altre Istituzioni pubbliche deputate alla formazione e all'istruzione;
- h) la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle attività culturali di rilevanza regionale.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare i provvedimenti necessari per l'insediamento e il funzionamento della Commissione prevista dagli articoli 154 e 155 del D.Lgs. n. 112/1998.

Art. 157 - Funzioni amministrative delle Province e dei Comuni

1. In conformità a quanto disposto dai principi stabiliti dal comma 3 articolo 4 della legge n. 59/1997, nonché a quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 142/1990, è delegata alle Province la funzione amministrativa di incentivazione. Essa comprende le agevolazioni finanziarie ordinarie tramite assegnazione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni creditizie, prestazioni di garanzia, assegnazione di fondi e ogni altro tipo di intervento nei limiti e con le modalità stabilite da leggi regionali, piani e programmi regionali e nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Regione, nel settore dei beni culturali e delle attività culturali.

2. Sono in particolare delegate alle Province le seguenti funzioni:

- a) la funzione di erogazione di contributi in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale di cui agli articoli 19, 36 e 42 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50;
- b) la funzione di erogazione di contributi in materia di sviluppo e diffusione delle attività culturali di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51.

3. Ai Comuni competono le funzioni di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle attività culturali rientranti negli ambiti territoriali di propria competenza nelle forme previste dagli articoli 152 e 153 del d.lgs. n. 112/1998.

4. I Comuni assicurano inoltre:

- a) la conservazione, manutenzione e il restauro dei beni culturali rientranti nel proprio patrimonio;
- b) la gestione, secondo gli indirizzi regionali, di musei, biblioteche, archivi, complessi monumentali ed ogni altro bene culturale di propria competenza e, secondo i criteri tecnico-scientifici e gli standard definiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali ai sensi dell'articolo 150, comma 6, d. lgs. n. 112/1998, di musei o beni culturali la cui gestione sia eventualmente trasferito allo Stato.

Art. 158 - Decorrenza della delega

1. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge è contestuale all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative determinato con provvedimento della Giunta regionale da adottarsi, previo riordino della normativa di settore, entro 15 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.